Decreto federale sulla viticoltura

Modifica del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995¹⁾, decreta:

T

Il decreto federale del 19 giugno 1992²⁾ sulla viticoltura è modificato come segue:

Sezione 6a: Controllo del commercio dei vini

Art. 23a Controllo della contabilità e della cantina

- ¹ Per proteggere le denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.
- ² Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e deposito a scopo di vendita.

Art. 23b Obblighi riguardanti il commercio dei vini

- ¹ Chiunque, ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2, commercia vini deve:
- a. poter esibire un'iscrizione valida nel registro di commercio;
- b. annunciare l'inizio della sua attività alle autorità di controllo;
- c. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2;
- d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare la cifra d'affari annua in termini quantitativi;
- e. concedere alle autorità di controllo accesso alle cantine, ai locali di deposito e d'amministrazione;
- fornire alle autorità di controllo informazioni e consentire loro di eseguire le necessarie inchieste e di prelevare campioni.

1996 - 443

² Il Consiglio federale può fissare ulteriori obblighi.

¹⁾ FF 1995 IV 589

²⁾ RS 916.140.1

- ³ Per quanto la protezione delle denominazioni non sia pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e eccezioni, segnatamente per:
- a. produttori che vendono i loro prodotti esclusivamente a rivenditori finali e a consumatori finali;
- aziende che commerciano i prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2 esclusivamente in bottiglia o vendono simili prodotti per il consumo sul posto;
- c. aziende che sono sottoposte ad un controllo cantonale equivalente.

Art. 23c Organizzazione del controllo

- ¹ Il Consiglio federale emana disposizioni più precise in materia di controllo e designa le autorità di controllo. Può affidare attività di controllo ad organizzazioni di diritto privato.
- ² Gli uffici della Confederazione e dei Cantoni forniscono, su richiesta, alle autorità di controllo le informazioni pertinenti.

Art. 23d Emolumenti

- ¹ Per coprire i costi le autorità di controllo prelevano emolumenti.
- ² Il Dipartimento emana prescrizioni in materia di emolumenti.

Art. 32 cpv. 1 lett. d

- ¹ Chiunque, intenzionalmente:
- d. contravviene agli obblighi di cui all'articolo 23b, è punito con la multa.

П

- ¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1996 Consiglio nazionale, 21 giugno 1996

Il presidente: Schoch Il presidente: Leuba Il segretario: Lanz Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 2 luglio 1996¹⁾ Termine di referendum: 1° ottobre 1996

¹⁾ FF 1996 III 107

108

Decreto federale sulla viticoltura Modifica del 21 giugno 1996

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1996

Année Anno

Band 3

Volume Volume

Heft 26

Cahier Numero

Geschäftsnummer ___

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.07.1996

Date Data

Seite 107-108

Page Pagina

Ref. No 10 118 620

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.